

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

**Circolare
sul rimborso delle spese di viaggio
nell'assicurazione per l'invalidità**

Valido dal 1 giugno 2001

Diffusione:
UFCL/EDMZ, 3003 Berna, www.admin.ch/edmz

318.507.01 i

Indice

A. Diritto

- I. Principio
- II. Viaggi che danno diritto al rimborso
 - 1. In generale
 - 2. In particolare
 - 3. Viaggi che non danno diritto al rimborso
- III. Spese di viaggio conteggiabili
 - 1. Elementi delle spese
 - 2. Percorsi determinanti
 - 3. Genere del mezzo di trasporto
 - 4. Ampiezza del rimborso
- IV. Spese di vitto e alloggio conteggiabili
 - 1. Principio
 - 2. Eccezioni
 - 3. Ammontare del viatico e del rimborso per l'alloggio fuori casa

B. Procedura

- I. Competenza
 - 1. Principio
 - 2. Viaggi all'estero
 - 3. Emissione di buoni
- II. Natura del rimborso
 - 1. Procedura concernente i buoni
 - 2. Rimborso delle spese

C. Entrata in vigore

Allegato 1: Istruzioni per l'emissione del buono

Allegato 2: Istruzioni per l'utilizzazione e la compilazione dell'elenco di nominativi

Allegato 3: Tassi di rimborso

A. Diritto

I. Principio

- 1 Le persone assicurate hanno diritto al rimborso delle spese relative a viaggi, effettuati in territorio svizzero, indispensabili per accertare il diritto alle prestazioni e per eseguire i provvedimenti d'integrazione (art. 51 cpv. 1 LAI, art. 5 cpv. 4, 8^{quater}, 9^{bis} e 11 OAI).
- 2 L'assicurazione può accordare eccezionalmente un contributo per le spese di viaggio all'estero (art. 51 cpv. 2 LAI, cfr. anche i N 10, 46, 57 e 62).

II. Viaggi che danno diritto al rimborso

1. In generale

- 3 Sono rimborsate le spese ritenute necessarie e appropriate in riferimento ai provvedimenti eseguiti. Non sono risarcite le spese per viaggi che servono a scopi diversi dall'esecuzione di provvedimenti prescritti dall'AI

2. In particolare

Sono rimborsate le spese per viaggi necessari per i seguenti scopi:

- 4 viaggio di andata e ritorno per l'accertamento del diritto alle prestazioni;
- 6 nell'ambito della prima formazione professionale e dei provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale, il rimborso è limitato ai costi supplementari derivanti dall'invalidità; nell'ambito dei provvedimenti intesi a facilitare la frequentazione della scuola pubblica, il diritto alle prestazioni è limitato alle persone portatrici di un grave handicap fisico o della vista (art. 9^{bis} OAI);

- 7 per quanto concerne i provvedimenti d'integrazione e d'accertamento eseguiti in un convitto, un centro d'integrazione o uno stabilimento di cura che dimettono per breve tempo per il fine settimana o altri motivi le persone assicurate che vi alloggiano, le spese di viaggio sono assunte per i relativi viaggi effettivi, anche quando durante i provvedimenti d'integrazione eseguiti in sede esterna una persona assicurata non è alloggiata in uno degli istituti menzionati, ma presso una pensione o una famiglia;
- 8 vacanze:
se una persona assicurata alloggia fuori casa e per le vacanze si reca a casa sua, sono rimborsate le spese legate al viaggio verso casa e al rientro all'alloggio fuori casa dopo le vacanze;
- 9 congedi:
in caso di decesso del padre o della madre, del coniuge, di un fratello, di una sorella o di un figlio, l'assicurazione assume le spese legate al viaggio verso casa e al rientro all'alloggio;
- 10 visite di familiari a persone assicurate minorenni ricoverate in ospedale:
se una persona assicurata minorenni non può o non deve lasciare l'istituto in seguito alla sua invalidità o per motivi medici o altri plausibili motivi, sono applicati i seguenti principi: vi è diritto al rimborso delle spese di viaggio di *una* visita ogni tre giorni; non importa quando e con quale ritmo hanno luogo le visite. Il diritto è limitato alle visite da parte dei genitori oppure – in loro assenza – di altri familiari o terzi che svolgono la funzione parentale in qualità di persone di riferimento vicine alla persona assicurata minorenni. In caso di provvedimenti d'integrazione eseguiti all'estero non vi è alcun diritto a viaggi a scopo di visita.
- 11 Casi particolari
Se un assicurato non ha parenti prossimi ai sensi del N 10, in presenza di plausibili motivi personali possono essere rim-

borsate le spese per viaggi regolari di fine settimana e a scopo di visita, nei limiti delle disposizioni citate ai N 27 e seguenti, a destinazione di un luogo diverso da quello di domicilio dell'assicurato ma raggiunto con regolarità (p. es. domicilio di un parente; luogo che si considera essere stato fino ad allora centro della vita dell'assicurato).

3. Viaggi che non danno diritto al rimborso

- 19 I minorenni grandi invalidi ai sensi dell'articolo 20 LAI non hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio relative alla loro permanenza in un istituto (art. 13 cpv. 2 OAI).
- 20 Non sono considerate spese di viaggio ai sensi della presente circolare:
- 21 le spese per viaggi effettuati da agenti d'esecuzione dell'assicurazione, da autorità e da membri di istituzioni d'aiuto privato agli invalidi che non hanno come scopo il trasporto di assicurati ma, per esempio, l'esecuzione di mandati di accertamento o l'adozione di provvedimenti terapeutici o pedagogici (insegnamento a domicilio);
- 22 le spese per viaggi effettuati allo scopo di esercitare un'attività lucrativa durante l'integrazione o a integrazione avvenuta (cfr. la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari);
- 23 le spese di spedizione di mezzi ausiliari non accompagnati, ad esempio trasporti nell'ambito della consegna o del ritiro di mezzi ausiliari (cfr. la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari);
- 24 le spese di trasloco secondo l'articolo 18 capoverso 1 LAI o nel contesto dell'integrazione dell'assicurato come lavoratore indipendente, secondo l'articolo 18 capoverso 2 LAI; le spese per trasporti di persone assicurate da parte di impiegati degli uffici AI;

- 26 le spese sostenute da una scuola speciale per gite scolastiche, trasferimenti della scuola durante le vacanze, colonie sportive o trasporti interni alla scuola. (Queste spese sono a carico del conto d'esercizio della scuola o fatturate ai genitori, secondo i casi);
- 26a spese per viaggi effettuati per recarsi a riunioni di genitori organizzate da una scuola speciale;
- 26b spese per viaggi effettuati per recarsi a colloqui di presentazione e a visite di posti di lavoro nel quadro del servizio di collocamento.

III. Spese di viaggio conteggiabili

1. Elementi delle spese

- 27 Sono rimborsate le spese di viaggio
- della persona invalida assicurata;
 - della persona accompagnatrice;
 - del padre o della madre che si recano a visitare la persona assicurata;
 - del cane-guida per ciechi;
 - del veicolo per invalidi (come la carrozzella o la carrozzina per bambini);
 - del bagaglio necessario, a condizione che non possa essere trasportato gratuitamente come bagaglio a mano.
- 28 È considerata persona accompagnatrice ai sensi del N 27 la persona il cui aiuto o la cui assistenza sono assolutamente necessaria causa dell'invalidità della persona assicurata, oppure – se si tratta di un bambino – a causa della sua età, o la persona senza la quale un provvedimento non potrebbe essere eseguito. In linea di principio, l'assicurazione rimborsa le spese di una sola persona accompagnatrice.

2. Percorsi determinanti

- 29 Sono considerate necessarie le spese di viaggio relative all'itinerario più breve per recarsi dall'abitazione o dall'istituto in cui si trova alloggiata la persona assicurata al centro di esecuzione più vicino (art. 90 cpv. 1 OAI). È considerato itinerario più breve quello che è percorso da una linea di comunicazione regolare. Se, nell'ambito del suo diritto di libera scelta (art. 26 e 26^{bis} LAI), la persona assicurata sceglie un centro d'esecuzione più distante, essa deve sopportare le spese supplementari che ne derivano. In questi casi, il percorso determinante per il rimborso delle spese deve essere indicato nella decisione.
- 30 Per quanto riguarda il minorenni, è considerato domicilio quello dei genitori, anche adottivi o elettivi, che si occupano in maniera permanente della loro cura ed educazione.

3. Genere del mezzo di trasporto

- 31 Il viaggio va effettuato percorrendo l'itinerario più breve e utilizzando mezzi di trasporto appropriati ed economici, che in linea di principio saranno quelli pubblici.
- 32 Sono rimborsate le spese corrispondenti ai prezzi dei mezzi di trasporto pubblici per i viaggi effettuati percorrendo l'itinerario più breve, in caso di formazione scolastica speciale eventualmente le spese di un servizio di trasporto collettivo organizzato dalla scuola speciale.
Se non si può ragionevolmente pretendere che la persona assicurata utilizzi i mezzi di trasporto pubblici, le saranno rimborsate le spese derivanti dall'utilizzazione del mezzo di trasporto appropriato nel singolo caso.
Per quanto riguarda i viaggi di familiari venuti in visita, sono rimborsate unicamente le spese dei mezzi di trasporto pubblici di seconda classe.
A proposito dei trasporti in elicottero, vedi la Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione (CPSI).

4. Ampiezza del rimborso

Mezzi di trasporto pubblici

Classe di trasporto nei mezzi pubblici

- 33 Se il viaggio è effettuato con mezzi di trasporto pubblici, sono rimborsate le spese della classe meno costosa.

Abbonamenti / carte per più corse

- 34 Se per lo stesso percorso è utilizzato ripetutamente e regolarmente un mezzo di trasporto pubblico, sarà rimborsato il relativo abbonamento più conveniente (carta per più corse, abbonamento di percorso, abbonamento a metà prezzo in combinazione con un biglietto singolo, abbonamento generale). Per ogni singolo caso occorre accertare quale sia la variante più economica.

Veicoli a motore privati

- 39 I tassi applicabili per il rimborso delle spese derivanti dall'uso di un veicolo a motore privato, di proprietà della persona assicurata o di una terza persona, figurano nell'allegato 3. Per quanto riguarda l'assunzione straordinaria delle spese di un veicolo a motore in caso di prima formazione o di riconversione professionale, vedi la Circolare sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell'Al.
- 40 In linea di principio, l'indennità è assegnata una volta per veicolo, indipendentemente dal numero delle persone aventi diritto che sono trasportate allo stesso tempo.
- 41 Se il veicolo è usato nel contempo per esercitare un'attività lucrativa o per percorrere il tragitto tra casa e lavoro, l'assicurazione fisserà il rimborso delle spese di viaggio per questi

trasporti tenendo adeguatamente conto delle circostanze specifiche del singolo caso. In simili casi, le spese di viaggio possono essere rimborsate applicando importi forfettari.

Taxi

- 42 Per quanto concerne i viaggi effettuati in taxi, l'assicurazione assume le spese effettive.

Trasporti speciali

- 43 Per quanto riguarda i trasporti di persone assicurate effettuati dai centri d'esecuzione dell'assicurazione (trasporto di malati da parte di ospedali, trasporti collettivi organizzati da scuole speciali), sono fatti salvi gli accordi contrattuali conclusi con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Viaggi all'estero

- 46 Per quanto attiene ai viaggi effettuati su territorio estero, dalla Svizzera all'estero e dall'estero alla Svizzera, l'importo delle spese è calcolato sulla base delle spese comprovate in conformità ai principi stabiliti precedentemente dalla presente circolare. Il contributo alle spese dovuto conformemente all'articolo 90^{bis} OAI è fissato caso per caso dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. In caso di provvedimenti d'integrazione eseguiti all'estero, in linea di principio non vi è alcun diritto a effettuare viaggi a scopo di visita.

Esclusione del rimborso

- 47 Se il centro d'esecuzione si trova nei pressi della località in cui abita la persona assicurata, non vi è alcun diritto al rimborso delle spese di viaggio qualora tali spese superino l'importo indicato nell'allegato 3 (art. 90 cpv. 2 OAI)

IV. Spese di vitto e alloggio conteggiabili

1. Principio

- 48 Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio legate a viaggi rimborsati dall'AI, fatte salve le normative previste nell'art. 5 cpv. 6, art. 6 cpv. 4, art. 8^{bis} e art. 9ter OAI è corrisposto un contributo, il cosiddetto viatico (art. 90 cpv. 3 OAI). Il diritto al viatico sorge soltanto in caso di assenza effettiva della persona assicurata dal domicilio o luogo di dimora e decade nei casi in cui l'alloggio e/o il vitto siano assicurati dal centro d'esecuzione.

2. Eccezioni

Non sono rimborsate le spese di vitto e alloggio:

- 50 per viaggi necessari per frequentare la scuola speciale o la scuola pubblica;
- 51 per viaggi di fine settimana, a scopo di visita, per vacanze e congedi effettuati dalla persona assicurata, come pure per i viaggi a scopo di visita conformemente al N 10.

3. Ammontare del viatico e del rimborso per l'alloggio fuori casa

- 52 I tassi di rimborso sono definiti nell'art. 90 cpv. 4 OAI.

B. Procedura

I. Competenza

1. Principio

- 54 La competenza per fissare il rimborso delle spese spetta agli uffici AI.
- 55 Se la deliberazione o la decisione non contengono particolari circa l'ampiezza del rimborso, gli uffici AI stabiliscono, nell'ambito delle istruzioni emanate, l'itinerario, il mezzo di trasporto la cui utilizzazione è ragionevolmente esigibile dalla persona assicurata, il genere del titolo di trasporto da scegliere e l'ammontare del viatico, e decidono sulla necessità di una persona accompagnatrice.

2. Viaggi all'estero

- 57 Per i viaggi effettuati su territorio estero, dalla Svizzera all'estero e dall'estero alla Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fissa, su richiesta del competente ufficio AI, l'importo dei contributi.

3. Emissione di buoni

Uffici AI

- 58 In linea di principio il rilascio di buoni per l'acquisto di biglietti spetta agli uffici AI, i quali stabiliscono anche i particolari secondo il N 55.

Centri d'integrazione

- 59 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può anche delegare il rilascio dei buoni a centri d'integrazione che dispongono di un convitto con servizio amministrativo integrato, a condizione che il rispetto delle disposizioni della presente circolare sia garantito. Spetta all'ufficio AI del Cantone in cui si trova il centro d'integrazione presentare, d'intesa con quest'ultimo, la relativa richiesta.

- 60 Fintanto che una persona assicurata soggiorna in un istituto di questo genere, solo quest'ultimo è competente per il rilascio di buoni (compresi quelli per il viaggio d'andata e ritorno), anche nei casi in cui i viaggi servono all'esecuzione di altri provvedimenti d'integrazione prescritti dall'AI. Su ordinazione, l'ufficio AI competente fornisce i buoni ai centri d'integrazione. Questi ultimi rispediscono agli uffici AI i blocchetti dei buoni esauriti, assieme alle copie della matrice. I centri d'integrazione appongono data, timbro e firma sui buoni da essi rilasciati. Gli uffici AI conservano i buoni conformemente a quanto stabilito nella Circolare sulla conservazione degli atti.
- 61 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali comunica agli uffici AI competenti l'elenco degli istituti autorizzati a emettere buoni.

II. Natura del rimborso

1. Procedura concernente i buoni

Principio

- 62 I buoni vanno rilasciati per viaggi effettuati in Svizzera con *mezzi di trasporto pubblici* (art. 90 cpv. 5 OAI). Sono *eccettuate le imprese di trasporto locali* che – sempre ammesso che le spese di viaggio siano rimborsate – di regola accettano buoni soltanto per l'acquisto di abbonamenti. Per il resto i buoni possono essere utilizzati per l'emissione di biglietti diretti a destinazione di stazioni estere (viaggi di corsa semplice o di andata e ritorno entro due mesi).
- 63 Il buono dà alla persona assicurata la possibilità di ritirare gratuitamente i biglietti o abbonamenti necessari presso gli uffici d'emissione delle imprese pubbliche di trasporto, per sé e la persona accompagnatrice o il cane-guida per ciechi.

Il buono permette inoltre di spedire gratuitamente il veicolo per invalidi, la carrozzina per bambini e il bagaglio personale.

- 64 Se il buono è rilasciato per biglietti di corsa semplice o d'andata e ritorno, l'ufficio d'emissione dei biglietti può essere incaricato di pagare contemporaneamente il viatico alla persona assicurata o al suo rappresentante. Questo non è tuttavia possibile se si tratta di un buono collettivo oppure se viene acquistato un abbonamento. In questi casi il viatico sarà rimborsato successivamente.

Consegna del buono

- 65 I buoni sono consegnati dagli uffici competenti per il rimborso delle spese.

Emissione del buono

Buono individuale

- 66 Per ogni corsa semplice o di andata e ritorno di una persona assicurata, come pure per ogni singolo abbonamento di cui essa ha bisogno, va consegnato un buono specifico.
- 67 All'atto dell'emissione di un buono per una corsa di andata e ritorno vanno osservate le disposizioni delle imprese pubbliche di trasporto per quanto concerne la durata della validità.
- 69 Non essendo sempre possibile rilasciare biglietti per percorsi susseguenti, se per percorrere una tratta sono necessari più di due biglietti, per il percorso parziale rimanente va emesso un buono complementare (allegato 1). Gli uffici d'emissione dei biglietti forniscono le informazioni necessarie.
- 70 Per il trasporto della persona assicurata, della persona accompagnatrice e del cane-guida per ciechi nonché per la

spedizione del veicolo per invalidi, della carrozzina per bambini o del bagaglio personale può essere emesso un solo buono, a condizione che il viaggio sia effettuato assieme e sullo stesso percorso.

- 71 Sono invece necessari buoni specifici nei casi in cui la stazione di partenza o quella di destinazione non coincidono per la persona assicurata e per la persona accompagnatrice o il bagaglio. Occorre inoltre sempre un buono specifico per riprendere il veicolo per invalidi, la carrozzina per bambini o il bagaglio personale.
- 72 Per l'emissione dei buoni sono vincolanti le istruzioni riportate nell'allegato 1.

Buono collettivo

- 73 Se *almeno tre persone assicurate* alloggiate presso un centro d'esecuzione (centro d'integrazione, stabilimento di cura ecc.) partono lo stesso giorno dalla stessa stazione, per il ritiro dei titoli di trasporto può essere emesso, al posto dei buoni individuali, un buono collettivo corredato dall'elenco dei nominativi delle persone assicurate che partecipano al viaggio.
- 74 Sul buono collettivo vanno cancellate in modo inequivocabile le voci „Da ... a ... " e „N. d'assicurato". Lo scopo del viaggio va indicato all'apposita voce. Alla voce "Assicurato" va iscritta, al posto del nome, l'annotazione „ per (numero) persone secondo l'elenco di nominativi allegato".
- 75 L'elenco di nominativi viene allestito in duplice esemplare, conformemente *alle istruzioni vincolanti* dell'*allegato 2*, dal centro d'esecuzione (centro d'integrazione, stabilimento di cura ecc.). Il duplicato dev'essere conservato unitamente alla matrice del buono collettivo.
- 76 I centri d'integrazione ai quali non è delegata l'emissione di buoni in virtù del N 59 allestiscono elenchi di nominativi spe-

cifici per le persone assicurate, in duplice esemplare, a destinazione dell'ufficio AI competente.

- 77 L'ufficio AI controlla l'elenco di nominativi, se necessario lo completa ed emette il relativo buono collettivo, come pure – fondandosi sulle indicazioni figuranti sull'elenco di nominativi – i buoni individuali necessari per le persone accompagnatrici.
- 78 Il buono collettivo va trasmesso al centro d'esecuzione (affrancato all'originale dell'elenco di nominativi) unitamente ai buoni individuali.

Moduli

- 79 Il modulo 318.634 serve da buono ed il modulo 318.635 da elenco di nominativi.
- 80 I buoni sono forniti in serie di 25 esemplari numerati e devono essere tenuti sotto chiave. L'elenco di nominativi è consegnato in blocchi di 50 fogli. Per le modalità d'ordinazione di questi due moduli fa stato il catalogo degli stampati dell'AVS/ AI/IPG (opuscolo 318.110).
- 81 La conservazione dei blocchi di moduli esauriti è regolata dalla Circolare sulla conservazione degli atti.

Casi speciali

- 82 I buoni smarriti possono essere sostituiti. I nuovi buoni vanno designati quali duplicati nella parte alta. Il numero di controllo va cancellato e al suo posto va indicato quello del buono sostituito.
- 83 I buoni non usati e restituiti dalla persona assicurata devono essere annullati e conservati nel blocco di moduli, assieme alla relativa matrice.

- 84 I biglietti o abbonamenti ritirati su presentazione di buoni o elenchi di nominativi rimasti totalmente o parzialmente inutilizzati devono essere trasmessi periodicamente, ma al più tardi entro 11 mesi dalla scadenza della loro validità, dall'ufficio AI all'Ufficio centrale di compensazione.
- 85 Gli abbonamenti/le carte per più corse totalmente o parzialmente inutilizzati devono sempre essere accompagnati dal numero d'assicurazione della persona assicurata. Tale numero va completato con la lettera „A“ se si tratta dell'abbonamento di una persona accompagnatrice. Agli abbonamenti per corse quotidiane vanno inoltre allegati i necessari documenti giustificativi dai quali risultino il motivo e la durata del mancato uso (attestazione del centro d'esecuzione, dichiarazione dell'ufficio AI in base a proprie indagini ecc.).

2. Rimborso delle spese

Principio

- 86 Le spese di viaggio o il viatico saranno rimborsati a posteriori se la persona assicurata
- non ha ricevuto buoni per l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico o ha dovuto, per altri motivi, effettuare il viaggio senza essere in possesso di un buono;
 - non riscuote il viatico al momento del ritiro del buono;
 - viene trasportato con mezzi particolari secondo il N 43 o deve necessariamente ricorrere a veicoli speciali destinati al trasporto di malati, a condizione che non vi siano particolari accordi contrattuali con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
 - usa il proprio veicolo a motore o viene trasportato da una terza persona con il veicolo a motore privato di quest'ultima;
 - deve usare un taxi.
- 87 Se la persona assicurata ha diritto al rimborso delle spese d'alloggio fuori casa, anche queste le saranno rimborsate a posteriori.

C. Entrata in vigore

- 89 La presente circolare sostituisce la Circolare del 1° marzo 1982 sul rimborso delle spese di viaggio nell'assicurazione per l'invalidità e le relative modifiche. Essa entra in vigore il 1. giugno 2001.

Divisione AI

Beatrice Breitenmoser, vicedirettrice

Allegato 1: Istruzioni per l'emissione del buono

1. Il buono si compone dell'originale, di un buono complementare per un secondo percorso parziale e della matrice.
2. La persona assicurata riceve l'originale e il buono complementare. La matrice rimane nel blocco dei moduli come seconda copia.
3. Il buono deve essere emesso senza eccezioni a nome della persona assicurata, compilato integralmente e munito dell'indicazione del luogo e della data dell'emissione, del timbro e della firma.
4. Le rubriche con riquadro in grassetto vengono compilate dalla stazione presso la quale vengono acquistati i biglietti.
5. Gli spazi non utilizzati o che non entrano in linea di conto devono essere cancellati in modo inequivocabile, allo scopo di rendere impossibili aggiunte o modifiche successive e prevenire gli abusi.
6. Per designare i colli da spedire (veicoli per invalidi, carrozzine per bambini o bagaglio personale) e/o un cane-guida per ciechi, va apposta una crocetta nelle apposite caselle. Se i colli sono spediti anche al ritorno, per questo trasporto occorre emettere un buono specifico
7. Nei casi in cui la persona assicurata ha diritto al viatico e questo non è rimborsato a posteriori, l'importo che l'ufficio d'emissione del biglietto deve pagare al titolare del buono va iscritto in lettere nell'apposita casella. La persona assicurata o – se si tratta di un bambino che viaggia gratuitamente o d'età compresa tra i 6 e i 16 anni – il suo rappresentante devono attestare di aver ricevuto il viatico.
8. Se il buono è destinato contemporaneamente o esclusivamente a una persona accompagnatrice, nella casella rettangolare alla

fine della riga riservata al nome della persona assicurata va apposta la lettera "A" (accompagnatore).

9. I buoni che non sono stati compilati secondo le prescrizioni o che recano modifiche vengono rifiutati dagli uffici d'emissione dei biglietti.

Allegato 2: Istruzioni per l'utilizzazione e la compilazione dell'elenco di nominativi

1. Se tre o più persone assicurate alloggiate presso un centro d'integrazione o uno stabilimento di cura partono lo stesso giorno dalla stessa stazione, per il ritiro dei titoli di trasporto di seconda classe possono essere utilizzati, al posto dei buoni individuali, un elenco di nominativi ed un buono collettivo.
2. Per i biglietti di 1^a classe e quelli delle persone accompagnatrici, per l'eventuale riscossione del viatico e il trasporto contemporaneo di veicoli per invalidi, carrozzine per bambini o bagagli personali, sono *sempre* necessari buoni individuali, a meno che il relativo rimborso non avvenga a posteriori.
3. Se l'ufficio d'emissione deve rilasciare biglietti di corsa semplice a una parte delle persone assicurate e biglietti di andata e ritorno alle altre, occorre compilare per ciascun gruppo un buono collettivo separato con il rispettivo elenco di nominativi. Ogni elenco deve contenere almeno tre nominativi.
4. L'elenco di nominativi dev'essere compilato in due esemplari, a macchina o in stampatello, secondo l'apposito modello. Se sono necessari più fogli, questi saranno numerati progressivamente nell'angolo superiore destro.
5. Le persone assicurate vanno raggruppate – se le circostanze specifiche lo permettono – secondo il loro luogo di destinazione.
6. L'elenco di nominativi con il relativo buono collettivo e gli eventuali buoni individuali devono essere consegnati alla stazione di partenza al più tardi alla vigilia del viaggio. La stazione consegna i biglietti all'incaricato del centro d'integrazione o dello stabilimento di cura.
7. I centri d'integrazione ai quali non è delegata l'emissione di buoni in virtù del N 59 allestiscono un elenco di nominativi delle persone assicurate, senza buono, per ciascun ufficio AI compe-

tente. Nella rubrica „Osservazioni“ va annotato mediante lettera maiuscola se per la persona assicurata sono necessari una persona accompagnatrice (A), il trasporto di bagagli (B) o di veicoli per invalidi (V). Gli elenchi di nominativi vengono trasmessi in duplice esemplare agli uffici AI competenti, i quali emettono i buoni necessari e li inviano al centro d'integrazione interessato.

Allegato 3: Tassi di rimborso

1. I viaggi nell'area locale non sono rimborsati se le spese che ne risultano per la persona assicurata (comprese quelle per la persona accompagnatrice) non superano i 10 franchi al mese.
2. In caso di utilizzazione di veicoli a motore privati sono applicati i seguenti tassi di rimborso:

– automobili		45 centesimi al km
– automobili cedute in prestito dall'AI o per le quali essa versa contributi d'ammortamento	30 centesimi al km	fino a 20 km al giorno
	25 centesimi al km	oltre 20 km al giorno
– motociclette		18 centesimi al km
– motociclette ecc. cedute in prestito dall'AI o per le quali essa versa contributi d'ammortamento		10 centesimi al km
– motociclette leggere e ciclomotori		10 centesimi al km

Le spese di trasporto ferroviario di un veicolo a motore vanno rimborsate a parte, a condizione che questo trasporto sia stato indispensabile e che non abbia originato un rincaro delle spese di viaggio.

3. Le spese per il vitto della persona assicurata e/o della persona accompagnatrice sono rimborsate, per persona e giorno, a titolo di viatico conformemente ai tassi definiti nell'articolo 90 capoverso 4 OAI.